



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA"**  
di scuola primaria e secondaria di 1° grado  
C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L  
Via Risorgimento 33 -23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459  
Mail: [LCIC80400L@istruzione.it](mailto:LCIC80400L@istruzione.it) - PEC [LCIC80400L@pec.istruzione.it](mailto:LCIC80400L@pec.istruzione.it)  
Sito: [www.icmandelloario.edu.it](http://www.icmandelloario.edu.it)



Mandello del Lario, 5 ottobre 2021

**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA  
NORMATIVA VIGENTE D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**TRA**

l'Istituto Comprensivo Statale "A. Volta", Via Risorgimento, 33 - 23826 Mandello del Lario, cod.fisc. 83007980135, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa ZUCCOLI Luisa domiciliata per sua carica presso l'Istituto medesimo nel suo ruolo di Dirigente Scolastico pro tempore

**E**

Lo Studio CORTONA dott. Giuseppe, nato a Lecco il 15/11/1950, con sede in Via Montegrappa, 20 - 23900 Lecco , CF CRT GPP 50S15 E507D - partita IVA 01441850136

**PREMESSO**

- che l'art. 18 comma 1, lettera "A" del D.L.vo n.81 del 09.04.2008 stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
- che in seguito all'esito della valutazione dei rischi si rende necessaria la nomina del medico competente per attuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori, nei casi previsti dalla suddetta normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal medico competente;
- che la nota del Ministero della Salute prot. n. 14915 del 19/04/2020 "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività", precisa che, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, il medico competente, in quanto "consulente globale del datore di lavoro", è chiamato ad una "collaborazione attiva ed integrata" per l'organizzazione degli spazi, la formazione e l'informazione, l'igiene e sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori "fragili";
- che nella Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di "medico competente";
- che lo scorso anno scolastico l'incarico è stato affidato allo studio Dott. Cortona Giuseppe che si è avvalso della collaborazione della dott.ssa Tedeschi Barbara, Medico Specialista in Medicina del Lavoro;
- che si ritiene di procedere ad una conferma dell'incarico in considerazione della continuità del rapporto fiduciario alla base del contratto, come da determina n. 6 del 4 ottobre 2021;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Incarico**

L'Istituto incarica lo Studio CORTONA dott. Giuseppe – Salute, Igiene, Sicurezza e Formazione sul Lavoro – a svolgere la funzione di Medico Competente secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Lo studio si avvale della collaborazione della dott.ssa Tedeschi Barbara Specialista in Medicina del Lavoro.

### **Art. 2 – Obblighi del Medico Competente**

Il Medico Competente incaricato dei servizi di sorveglianza sanitaria all'interno dell'Istituto dovrà svolgere e adempiere completamente a tutte le attività di sorveglianza previste dall'art. 25, 29 comma 1), 40, 41 del D.L. vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e qualsiasi attività che tale normativa pone a carico del medico competente.

In particolare **compie**:

1. Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
2. Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008;
3. Effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio lavorativo;
4. Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del personale, con particolare riferimento al personale ATA addetto ai video terminali;
5. Effettuare periodica informativa a tutto il personale in merito a comportamenti di prevenzione del rischio;
6. Informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
7. Compilare al termine della prima visita il libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni;
8. Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 presso l'Istituto con garanzia del segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008;
9. Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso all'Istituzione scolastica, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale;
10. Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
11. Partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e comunicare al RLS i risultati, anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati;
12. Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;

13. Visitare gli ambienti di lavoro, unitamente al dirigente Scolastico, al RSPP e al RLS almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi;
14. Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
15. Redigere il Piano sanitario dell'Istituzione scolastica;

Dovrà, inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla nota prot. n. . 14915 del 19/04/2020 del Ministero della Salute sul contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività e garantire una collaborazione attiva ed integrata per l'organizzazione degli spazi, la formazione e l'informazione, l'igiene e sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori "fragili".

Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008.

### **Art. 3 Obblighi dell'Istituto.**

L'Istituto per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- f) ad assistere, direttamente e o tramite l'RSPP, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici.

### **Art. 4 – Durata dell'incarico**

L'incarico avrà durata di mesi 12 (dodici) a far data dalla stipula del contratto.

Il contratto non sarà soggetto al tacito rinnovo, né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) con possibilità di rescindibilità da parte dell'Istituto e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte dell'Istituto, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista.

### **Art. 5 – Compenso**

Per l'incarico e responsabilità di Medico Competente sarà corrisposto il compenso annuo di € 520,00 + IVA da liquidarsi previa emissione di fattura elettronica da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio MIUR SIDI come fattura elettronica per le Pubbliche Amministrazioni. Per l'attività sanitaria comprendente visite specialistiche e visite di idoneità specifica alla mansione i costi saranno quantificati al bisogno.

**Art. 6 – Foro Competente**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Lecco.

**Art. 7 – Tutela dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, detto anche brevemente GDPR), i dati forniti dal Dott. Cortona Giuseppe saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro.

**Art. 8 – Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è individuato quale responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica, Prof. ssa Luisa Zuccoli

**Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione.**

**IL MEDICO COMPETENTE**

Dott. Giuseppe Cortona

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

Prof.ssa Luisa Zuccoli

CIG. Z023352314

CODICE UNIVOCO UFCH98